

Sentenza N. [REDACTED]

N. 21019/2001

Sent. 318/06
rep. 288/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data 30.3 e 3.4.2001 a
ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato

in [REDACTED] presso lo studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresentano e difendono per delega a margine
dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio le figlie [REDACTED] esponendo quanto segue.

L'attore, nel corso degli anni, aveva donato a [REDACTED] la somma di euro [REDACTED], a [REDACTED] quella di lire [REDACTED] ed a [REDACTED] di lire [REDACTED] come risultava dagli assegni che venivano indicati.

Inoltre, l'attore aveva effettuato donazione indiretta a [REDACTED] in data 15.11.1983 di un box acquistato dalla predetta con denaro dell'attore.

Tutte le menzionate donazioni erano nulle per difetto di forma, con la conseguenza che l'attore ne chiedeva la restituzione.

A ciò si doveva aggiungere che le convenute avevano denunciato il padre per estorsione, esponendo fatti infamanti, quali presunte violenze sessuali che [REDACTED] avrebbe subito dal genitore e ciò integrava gli estremi della revocazione per ingratitudine.

Le convenute si costituivano in giudizio e consideravano che i titoli prodotti non dimostravano la sussistenza delle presunte donazioni del padre in favore delle figlie. Nemmeno per la donazione di una somma per l'acquisto del box in favore di [REDACTED] vi era la prova: inoltre, la domanda era contraddittoria in quanto per lo stesso box era stato iniziato un giudizio nel quale l'attore aveva ritenuto di agire per accertare una ipotesi di intestazione fittizia del bene.

A ciò si doveva aggiungere che le dazioni, se accertate, dovevano essere qualificate come di modico valore e, quindi, non potevano essere considerate nulle per difetto di forma.

Infine, non sussisteva l'ipotesi dell'ingiuria grave che giustificava la richiesta revocazione per ingratitudine.

All'udienza in data 30.1.2002, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore e le convenute insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 5.10.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

In data 17.5.2003 venivano sentite in sede di interpellato [REDACTED] e [REDACTED] le quali non ammettevano i fatti capitolati dall'attore. In particolare negavano che gli assegni di cui alla narrativa erano oggetto di donazione nei loro confronti da parte del padre in quanto i titoli non erano emessi dall'attore o, comunque, non lo erano stati in favore delle convenute. Inoltre, le somme portate dai titoli, compresi quelli che

apparivano emessi dall'attore sul conto comune con la figlia [REDACTED] pescavano su un conto corrente sul quale venivano versate somme di spettanza delle convenute, quali quelle relativa al realizzo di un negozio di profumeria di proprietà di [REDACTED] e [REDACTED]

In data 19.11.2003 veniva sentita per interpellato anche [REDACTED] la quale ribadiva, anche per quanto di sua competenza, le ragioni già sostenute dalle sorelle.

Neppure il teste [REDACTED], indicato dall'attore, ne corroborava le tesi in quanto dichiarava di non ricordare nulla circa il versamento di una caparra relativa all'acquisto del box da parte del [REDACTED] si limitava a dichiarare che gli assegni gli furono da lui versati, ma da ciò non emergeva da dove provenisse la provvista.

Viceversa, ragguagli più specifici venivano forniti dal teste [REDACTED] [REDACTED] coniuge di [REDACTED] e, quindi, persona direttamente informata dei fatti, il quale dichiarava che circa venti anni addietro la predetta gli chiese la somma di dieci o dodici milioni, che egli provvedeva a versare, per l'acquisto del box da parte di [REDACTED] in quanto questa aveva diciannove anni ed aveva appena cominciato a lavorare. W

Gli ulteriori testi non comparivano, la parte richiedente non insisteva per la citazione ed alla rinuncia aderiva controparte.

Considera il giudice che da tale quadro normativo non emerge la prova circa la sussistenza delle donazioni ritenute dall'attore, con la

conseguenza che tutte le domande dallo stesso svolte non possono essere accolte.

In verità, stante l'esito della presente causa, non sussistono nemmeno i presupposti per ritenere meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale ex articolo 96 cpc.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


respinge tutte le domande attoree;

rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute ex art 96 cpc;

condanna l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 9-1-06



Il Giudice